

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3581}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63,
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

Presentato il 14 marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, dispone l'aumento del gettito dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi.

Tali aumenti, adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di ottenerne la immediata applicazione al fine di evitare sottrazioni alla maggiore imposizione, sono previsti nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

la benzina, per la quale l'imposta di fabbricazione aumenta di lire 12,44 al litro, in misura pari alla variazione negativa del prezzo medio europeo e conseguentemente rimane invariato il prezzo di vendita che è di lire 1.280 al litro per la benzina super e di lire 1.230 al litro per quella normale;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante), la cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

l'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero (è da ricordare che il trattamento agevolato è stato prorogato al 31 maggio 1986 con l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, numero 787), che viene aumentata nella stessa misura dell'aliquota normale e pertanto rimane invariato il prezzo di vendita dei buoni benzina di lire 1.090 al litro;

l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » de-

stinato all'Amministrazione della difesa, che viene aumentata in misura corrispondente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota di imposta di fabbricazione viene aumentata da lire 15.411 a lire 16.089 per ettolitro; conseguentemente, il prezzo di vendita del gasolio per autotrazione aumenta da lire 632 a lire 640 al litro mentre quello del gasolio per riscaldamento aumenta da lire 588 a lire 596 al litro, tenendo anche conto della maggiore IVA dovuta sul prezzo finale di vendita;

il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento, la cui aliquota aumenta da lire 13.755 a lire 14.433 per ettolitro.

In relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Gli aumenti delle aliquote dell'imposta di fabbricazione disposti con l'articolo 1 del provvedimento in esame determinano maggiori entrate che, a tale titolo, sono stimate su base annua, a consumi invariati, in lire 389 miliardi circa; per il corrente anno, tali maggiori entrate possono valutarsi nell'ordine di 307 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1986, N. 63

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 75.809 a lire 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 55.340 a lire 56.584 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,

e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7.580,90 a lire 7.705,30 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 13.755 a lire 14.433 e da lire 15.411 a lire 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 5.364 a lire 5.567, da lire 6.237 a lire 6.480 e da lire 17.583 a lire 18.355 per quintale.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1986.

COSSIGA

CRAXI - VISENTINI - ROMITA -
ALTISSIMO.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.